

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/12/2014

All'indirizzo <http://rai.it.diritto.it/docs/36714-lo-stato-di-malattia-personale-ed-i-suoi-vari-profili-di-rilevanza-giuridica-ancora-possibile-l-elaborazione-di-una-nozione-unitaria>

Autore: Garzone Francesco Paolo

Lo stato di malattia personale ed i suoi vari profili di rilevanza giuridica: è ancora possibile l'elaborazione di una nozione unitaria?

Lo stato di malattia personale ed i suoi vari profili di rilevanza giuridica: è ancora possibile l'elaborazione di una nozione unitaria?

SOMMARIO: 1. Introduzione al contrasto giurisprudenziale in materia. – 2. Alcuni profili di rilevanza giuridica dello stato di malattia: la Legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, la nozione di danno biologico risarcibile nella sentenza 184/1986 della Corte Costituzionale, l'art. 139 del Codice delle assicurazioni private dopo la Legge 27/2012. – 3. Il concetto di "malattia" nella giurisprudenza penale.

1. *Introduzione al contrasto giurisprudenziale in materia.* – Il principio affermato con la sentenza in commento propone una nozione restrittiva di "malattia", intesa quale "riduzione apprezzabile di funzionalità alla quale può anche non corrispondere una lesione anatomica. Ne deriva che non costituiscono "malattia" e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali le alterazioni anatomiche alle quali non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità (nel caso di specie la diagnosi era stata di "eretismo psichico reattivo"). La malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l'art. 590 (ma analoghe considerazioni valgono per l'art. 582 c.p.) non comprende, quindi, tutte le alterazioni di natura anatomica, ma solo quelle da cui vi sia una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compromissione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell'organismo".

Tale nozione non è univocamente condivisa.

E' curioso e, allo stesso tempo, significativo notare, infatti, come il Tribunale della stessa città abbia espresso sul punto un diverso orientamento: con sentenza depositata soltanto qualche mese prima di quella in commento, "passando ad analizzare la fattispecie contestata", ha invero osservato, "sotto il profilo della lesione contestata in rubrica, consistente in uno "stato di agitazione reattiva", che la Suprema Corte, partendo dal presupposto che il delitto di lesioni personali volontarie costituisce un delitto di evento a forma libera, finanche omissiva, ha sottolineato, in un arresto giurisprudenziale non recente, che esso può essere commesso con qualunque mezzo idoneo e anche con una condotta priva di violenza fisica, viceversa necessaria, nei termini di una violenta manomissione dell'altrui persona fisica, per integrare il reato di percosse di cui all'art. 581 c.p.. Partendo dalle suddette premesse ha, pertanto, evidenziato che configura il reato di lesioni una condotta, pur sostanziata in un'aggressione soltanto verbale, per effetto della quale la persona offesa aveva subito un disturbo della sfera psichica nella forma dello "stato ansioso", disturbo che la Corte ha ritenuto rientrare nella nozione di "malattia nella mente" presa in considerazione dall'art. 582 c.p. (cfr. Cass. Pen., sez. V, 22.6.2006, n. 25033)" (Trib. Taranto, 28.11.2013 – 8.1.2014, n. 51).

2. *Alcuni profili di rilevanza giuridica dello stato di malattia: la Legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, la nozione di danno biologico risarcibile nella sentenza 184/1986 della Corte Costituzionale, l'art. 139 del Codice delle assicurazioni private dopo la Legge 27/2012.* – La mera lettura delle due citate sentenze, oltre ad evidenziare un contrasto in atto presso la giurisprudenza circa la nozione di *malattia* rilevante quale discriminante fra il reato di cui all'art. 581 c.p. (*percosse*) e quello di cui agli artt. 582 o 590 c.p. (*lesioni personali volontarie o colpose*), sollecita l'interprete ad interrogarsi in ordine alle svariate fonti normative che definiscono ed attribuiscono rilevanza giuridica agli stati

patologici della persona ed alla possibilità (o meno) di pervenire, attraverso le stesse, all'elaborazione ed alla definizione di un'unitaria nozione di "malattia".

Un primo momento medico che evoca al riguardo interessanti spunti giuridici è l'interruzione volontaria di gravidanza.

Già con la sentenza 27 del 18.2.1975, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 546 c.p. "*nella parte in cui non prevede(va) che la gravidanza possa venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave medicalmente accertato e non altrimenti evitabile per la salute della madre*", la Corte Costituzionale sanciva un principio di tutela della persona non limitato, né contenuto, alla vita ma esteso all'intera sfera di benessere fisico e psichico della donna: "*non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare*".

La medesima *ratio* innovatrice, consistente nell'estendere la nozione di malattia ad ogni fattore patologico pregiudiziale per il benessere psico-fisico della persona, ispirava la disciplina, di lì a poco introdotta, della Legge 22.5.1978 n. 194.

E' noto che alla stesura di questa legge hanno contribuito, all'esito di un intenso dibattito etico - giuridico, movimenti laici e cattolici e che il conseguente disposto normativo tende – da un lato – a recepire i sentimenti di chi "per credo" è contrario all'interruzione volontaria di gravidanza, riconoscendogli un'ampia "obiezione di coscienza", nonché – dall'altro e per quanto in questa sede soprattutto interessa – ad estendere la libertà di scelta della donna nel rispetto di una tutela della salute che, quasi a voler sancire un principio universale, si estende dalle condizioni fisiche a quelle psichiche sì come peraltro condizionate anche dai rapporti socio-economici e familiari della stessa.

Basta leggere l'art. 4 della citata Legge 194/1978 ("*Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a) , della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.*") per rendersi conto che si verte in un atto che, pur non essendo tale da un punto di vista medico, diviene "terapeutico" per esplicita opzione legislativa ed in funzione di una tutela della salute umana dilatata fino a comprendere quali pericoli anche turbamenti di natura economico-sociale o familiari¹.

Un altro momento di fondamentale importanza ai fini dell'elaborazione di una nozione giuridica di "malattia" è la sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 14.7.1986, che statuisce la risarcibilità del cosiddetto "danno biologico" ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. senza incorrere nelle limitazioni previste dall'art. 2059 cod. civ. per il risarcimento del solo danno morale.

Anche questo arresto giurisprudenziale si pone in linea di coerenza con l'opzione legislativa sottesa alla Legge 194/1978.

La nozione di malattia quale evento in rapporto di causalità con un atto illecito e, conseguentemente, "danno biologico" risarcibile *ex art.* 2043 cod. civ. in quanto lesivo del bene – salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32 Cost. è, infatti, molto ampia e comprende ogni disturbo dell'integrità psico-fisica della persona².

"*Il danno biologico – si legge nella sentenza – costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo (ed il danno patrimoniale) appartengono alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto. La menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso, che trasforma in patologia la stessa fisiologica integrità (e che non è per*

¹ L. PALMIERI, *L'urgenza medico-legale*, Milano, Giuffrè Editore, pp. 79 ss.

² M. BESSONE, *Casi e questioni di diritto privato*, IX, Milano, Giuffrè Editore, pp. 363 ss.

nulla equiparabile al momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico del danno morale subiettivo) costituisce l'evento (da provare in ogni caso) interno al fatto illecito, legato da un canto all'altra componente interna del fatto, il comportamento, da un nesso di causalità e dall'altro alla (eventuale) componente esterna, danno morale subiettivo (o danno patrimoniale) da altro, diverso, ulteriore rapporto di causalità materiale. In senso largo, dunque, anche l'evento-menomazione dell'integrità psico-psichica del soggetto offeso è conseguenza ma tale è rispetto al comportamento mentre a sua volta è causa (ove in concreto esistano) delle ulteriori conseguenze, in senso proprio, dell'intero fatto illecito, conseguenze morali subiettive o patrimoniali."

Un momento di rottura rispetto a questa evoluzione legislativa e giurisprudenziale è costituito dalla recente Legge 24.3.2012 n. 27 che, nel convertire – con le ormai consuete modificazioni – il D.L. n. 1 del 24.1.2012, con l'evidente intento di contenere i costi dei sinistri con lievi danni alla persona, ha inserito all'art. 32 del citato D.L. 1/2012 i seguenti due commi: “3 ter. Al comma 2 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

3 quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.

Siccome già rilevato dai primi commentatori, le stesse due disposizioni introdotte dalla Legge si pongono fra loro in rapporto di contraddizione: se la prima, infatti, prevede il risarcimento del danno biologico solo in presenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo, la seconda autorizza il medico legale a valutare non solo strumentalmente ma anche “visivamente” la sussistenza delle lesioni³.

Con la nota al mercato del 19.4.2012 n. 09.12.007647 l'ISVAP – Servizio tutela del consumatore ha tentato di comporre la contraddizione e ritenuto che: “La lettura combinata e sistematica delle due disposizioni porta a ritenere che soltanto il danno biologico permanente – cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione – per poter dar luogo a risarcimento debba essere valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti all'evento lesivo, potrà invece essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente”.

A prescindere dalle questioni operative e medico-legali sottese alla predetta Legge e collegate alla “strumentalità” dell'accertamento, che pare possa essere data soltanto dall'intervento di una diagnostica per immagini, ciò che mette conto in questa sede rilevare è l'opzione restrittiva perseguita in questo campo dal Legislatore rispetto alla nozione di “danno alla salute” e, conseguentemente, di “malattia”.

Risulta evidente, infatti, come dall'ambito di risarcibilità previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private siano destinate ad essere escluse lesioni (quali, *in primis*, i traumi di natura psicologica conseguenti ad un sinistro stradale) che, ancorché negativamente impattanti sulla sfera di benessere psico-fisico del soggetto, non siano tuttavia suscettibili di alcun accertamento clinico strumentale obiettivo.

3. *Il concetto di “malattia” nella giurisprudenza penale.* – La giurisprudenza penale – sia di merito che di legittimità – riflette le medesime incertezze nella definizione di una nozione di “malattia” giuridicamente rilevante.

³ F. MARTINI, “Danno biologico”: il legislatore va alla “guerra” contro i soliti abusi legati alle micro permanenti, in *Guida al dir.*, 2012, 20, 16 ss.

Essa, infatti, occupandosi della problematica sia con riferimento ai delitti di cui agli artt. 582 (*Lesioni volontarie*) e 590 (*Lesioni colpose*) c.p. – per i quali la “*malattia nel corpo e nella mente*” è elemento costitutivo del reato – che al fine di distinguere le predette fattispecie da quella di percosse ex art. 581 c.p. – ricorribile “*se dal fatto non deriva una malattia nel corpo e nella mente*” – ha elaborato due diversi orientamenti.

Secondo il primo indirizzo per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata o circoscritta, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, che comunque importi un processo di reintegrazione sia pure di breve durata.

“*La contusione escoriata costituisce, perciò, malattia, perché ledendo, sia pure superficialmente, il tessuto cutaneo, non si esaurisce in una semplice sensazione dolorosa, ma importa un’alterazione patologica dell’organismo*” (Cass. Pen., sez. VI, 16.3.1971 – 14.5.1971, n. 43, in *Giust. Pen.*, 1972, II, 431⁴); così come “*l’ansia somatizzata e la tachicardia, che integrano malattia rilevante ai fini della configurabilità del reato di lesioni personali, giacché si tratta di patologie che, sebbene di breve durata e di natura transitoria, rientrano, al pari del cosiddetto shock e dello svenimento, nell’ampio concetto di malattia giuridicamente rilevante, avendo determinato una compromissione, medicalmente accertata, delle funzioni psichiche e fisiche della vittima*” (Cass., 19.3.2010, n. 18014).

Non appare fuor di luogo, d’altronde, ricordare come le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto giurisprudenziale che aveva riguardato l’interpretazione del termine “*infermità*” ai fini del riconoscimento di un vizio di mente e, conseguentemente, del giudizio di imputabilità del soggetto attivo del reato, abbiano statuito che: “*Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale*” (Cass., SS. UU., 25.1.2005, n. 9163).

Ancora più recentemente, anche “*in tema di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.) s’è statuito che per “infermità psichica” deve intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile tra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive, mentre la “deficienza psichica” è identificabile in un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’infermità, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico (vi rientrano, per esempio, l’emarginazione ambientale, la fragilità e la debolezza del carattere)*” (Cass., sez. II, 12.6.2014 – 3.7.2014, n. 28907, in *Guida al dir.*, 2014, 34-35, 49).

La nozione “ampia” di “*malattia*” non è, tuttavia, unanimemente condivisa.

Secondo un diverso orientamento, che gode di significativi consensi in dottrina ed affiora nella sentenza in commento, bisogna invece rifarsi alla scienza medica, considerando “*malattia*” quel processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo⁵.

“*Il concetto clinico di malattia – in altri termini – richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono*

⁴ Nello stesso senso: Cass. Pen., sez. I, 31.1.1972, n. 4118, in *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1973, 522; Cass. Pen., sez. I, 3.2.1984, De Chirico, in *Giust. Pen.*, 1985, II, 32; Cass. Pen., 29.9.2010, n. 43763.

⁵ Cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale – Parte speciale I e II* – Milano, p. 77.

malattia, e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità” (Cass. Pen., 14.11.1996 – 9.12.1996, n. 10643, in Cass. Pen., 1998, 481⁶).

Così, ad esempio, s'è escluso il reato di lesioni sia nel caso di cefalea post traumatica (Cass. Pen., sez. V, 11.6.2009 – 16.10.2009, n. 40428, in C.E.D. 245378) che in quello di asimmetria delle mammelle e dei capezzoli determinata da un intervento chirurgico al seno, ove, pur trattandosi di un'alterazione peggiorativa della preesistente condizione anatomica e di un indebolimento permanente della funzione estetica di una parte della cute, non si è ritenuto configurabile un evento penalmente rilevante poiché l'unico inestetismo cutaneo permanente di rilevanza penale è lo sfregio permanente del viso (Cass. Pen., sez. IV, 14.11.1996, Franciolini, in Cass. Pen., 1998, 481).

FRANCESCO PAOLO GARZONE
Foro di Taranto

Corte di Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, Est. De Felice, Pres. Tronci – sent. 6 marzo 2014 – 8 aprile 2014, n. 313.

Reato di lesioni personali – Accertato stato di eretismo psichico reattivo – Non sussiste.

(C.p., artt. 582 - 590)

Il concetto clinico di malattia, sotteso alla nozione di “lesione”, richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità alla quale può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento alle nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono “malattia” e, quindi, non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche alle quali non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità. (Fattispecie in cui, refertata la diagnosi di “eretismo psichico reattivo”, la Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato non abbia provocato un vero e proprio stato di shock, ma solo un semplice spavento, inidoneo ad essere ricondotto al concetto di lesione).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – 1. Con la sentenza impugnata, emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Ginosa in data 22.11.2010, S. S. veniva dichiarato colpevole dei reati di cui agli arti 81, 594, 635 c.p., commessi dal novembre 2001 al maggio 2004 in C., (capo A), nonché dei delitti di cui agli arti 635, 594 e 590. c.p., commessi in C. il 24.12.2005, contestati al capo B), e condannato alla pena di un mese e quindici giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Contestualmente, il giudice assolveva il medesimo imputato dal reato di cui all'art. 614 c.p. per l'insussistenza del fatto e dichiarava improcedibile l'azione penale in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. perché estinta per prescrizione.

2. Avverso la sentenza di condanna ha proposto tempestivo appello il difensore di fiducia dell'imputato, chiedendo, con un primo motivo, l'assoluzione dello S. con la

⁶ In senso conforme cfr. Cass. Pen., sez. V, 15.10.1998 – 19.1.1999, n. 714, in Cass. Pen., 2000, 384; Cass. Pen., sez. IV, 19.3.2008 – 30.4.2008, n. 17505, in C.E.D. 239541.

formula ampia, ovvero con altra ritenuta di giustizia, non essendo emersa la prova certa della sua penale responsabilità; con un secondo motivo di appello, in via più gradata, quanto al trattamento sanzionatorio, ha invocato la riduzione della pena inflitta e la sospensione condizionale della stessa ai termini di legge.

3. All'odierna udienza, svoltasi nella contumacia dello S., all'esito della discussione, il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, il patrono delle parti civili ha depositato conclusioni e nota spese ed il difensore dell' imputato ha insistito per l'accoglimento dei motivi di appello.

La Corte si è riservata decidendo, al termine della camera di consiglio, come da infrascritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE – 1. Il primo motivo di gravame è solo parzialmente fondato. Non v'è dubbio, infatti, alla luce della espletata istruttoria in primo grado, che lo S. si sia reso responsabile delle condotte di ingiuria e danneggiamento a lui contestate ai capi A) e B).

La difesa, lamentando che sia stata attribuita *"piena ed esclusiva efficacia probatoria alle dichiarazioni di L. M., costituita parte civile"*, contesta le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure senza, tuttavia, indicare contraddizioni, incongruenze, illogicità della deposizione della L. o della figlia M. D., sulla scorta delle quali ritenere che le testimoni abbiano mentito, calunniando - per ragioni sconosciute e certamente non esplicitate dalla difesa - l'imputato. Inoltre, la stessa difesa ha tralasciato di considerare sia gli ampi riscontri forniti alla versione accusatoria dalla documentazione fotografica in atti, (attestante i notevoli danni cagionati a piante e suppellettili del giardino della L. il 24.12.2005), sia la lunga serie di denunce - querele in passato presentate dalla persona offesa (in alcuni casi nei confronti di ignoti, non avendo ella modo di attribuire con sicurezza allo S. le condotte illecite denunciate - documentate, anche in quelle occasioni, fotograficamente-), che appaiono indice non soltanto della attendibilità della L., ma anche della sua prudenza nel rivolgere accuse nei confronti di persone specifiche in assenza di prove.

È noto che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, le persone offese o danneggiate dal reato, anche quando invocano in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del loro diritto al risarcimento o alle restituzioni, assumono la qualità di testimoni con modalità e contenuti che non si discostano dal ruolo delle persone estranee agli interessi coinvolti nel processo penale. Anche nel vigore del nuovo codice di rito, ispirato al sistema del libero convincimento del giudice, vige quindi il principio secondo il quale ben possono le testimonianze delle persone offese concorrere alla formazione di tale convincimento, essendo sufficiente che il giudice ne dimostri la credibilità, ponendo tali testimonianze in relazione con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha ripetutamente affermato che può attribuirsi piena efficacia probatoria alla testimonianza della persona offesa dal reato persino in assenza di altri elementi di riscontro, qualora ne sia accertata l'intrinseca coerenza logica (in tal modo rimarcando la differenza rispetto alla semplice chiamata in correità o reità, la quale pur costituendo un "elemento" di prova, esige la concomitanza di altri elementi di eguale valenza, che la corroborino).

Nel caso in esame non può esservi dubbio alcuno in ordine alla genuinità ed attendibilità della versione della querelante L. e della testimone M. D., le quali hanno esposto i fatti, per come svoltisi, in maniera concordante e complementare.

La "ponderata e complessiva valutazione delle dichiarazioni rese e del contesto complessivo nel quale ebbero a svolgersi", sollecitata dal difensore con i motivi di appello, conduce infatti, indefettibilmente, a ritenere perfettamente credibile il racconto fornito dalle querelanti in dibattimento, tanto più che lo stesso è assistito da ampi riscontri e non risultano - né sono stati adottati dalla difesa - elementi di segno contrario che consentano di dubitare della veridicità delle loro dichiarazioni o che insinuino anche soltanto il dubbio che il danneggiamento e le ingiurie subite dalla L. siano insussistenti od attribuibili a persona diversa dall'odierno appellante.

La L. ha riferito che ella, da tempo, era destinataria di comportamenti molesti o illeciti, alcuni dei quali - strani furti, stecchini posti in piena notte nel citofono per farla svegliare di soprassalto, danneggiamenti ed imbrattamento dei muri esterni con disegni di contenuto volgare - non potuti attribuire con certezza allo S., (inquilino del medesimo stabile da circa trent'anni, con il quale vi erano piccoli dissapori per problemi di emissioni rumorose), ma ugualmente denunciati a carico di ignoti; altri episodi, invece, a lui certamente riconducibili - ingiurie a lei rivolte attendendola sul pianerottolo, telefonate notturne nelle quali lo S. era stato chiaramente riconosciuto dalla voce, bigliettini dal contenuto offensivo nei quali l'autore si qualificava come "Stefano", lasciandole finanche il suo numero di telefono (cfr. fotografie in atti). Tali episodi si erano verificati sino al giugno del 2005, allorché la L., esasperata a seguito dell'ennesimo episodio - lo S. aveva lanciato dei sassi nel suo giardino, rompendole, come risulta dalle fotografie in atti, la copertura del gazebo - aveva sporto querela.

In ordine a tali fatti, pertanto, riferiti con precisione e dovizia di particolari dalla querelante, non può essere adottata alcuna pronuncia assolutoria attesa la perfetta credibilità della testimonianza della L., assistita peraltro da riscontri documentali.

I fatti contestati al capo A), denunciati con la querela del 10 giugno 2005, risultano tuttavia estinti per prescrizione, essendo decorso, dalla data del loro accadimento e sino ad oggi, oltre sette anni e sei mesi - termine massimo prorogato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 160 u.co, 161 co. 2 c.p. - pur tenendo doverosamente conto del periodo di sospensione ex art. 159 c.p., dal 26.3.2009 al 21.12.2009 (per rinvio dovuto all'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'O.U.A.).

Quanto ai reati contestati al capo B), ai nn. 2. e 3, il racconto della L., in sé logico, coerente ed intrinsecamente credibile, risulta riscontrato *ab aextrinseco* non soltanto dalla testimonianza della figlia, ma anche dal certificato medico in atti e dalla documentazione fotografica relativa ai danni riportati alle suppellettili del giardino di casa. Di nessun pregio appare l'obiezione difensiva secondo la quale la donna non sarebbe stata nella condizione di riconoscere con certezza il soggetto che proferiva le parole ingiuriose, non avendo aperto la porta della propria abitazione:

la L., infatti, ben conosceva la voce dello S. e la sua animosità nei propri confronti, sicché appare assolutamente credibile che ella lo abbia riconosciuto anche senza vederlo e che, pur essendo rimasta barricata in casa, abbia compreso dal tenore delle grida offensive ("*zoccola, puttana, mi hai rotto i coglioni, tè ne devi andare da qui*") e dal successivo lancio dei vasi all'indirizzo della sua abitazione, di essere la destinataria delle ingiurie, trattandosi peraltro delle parole che consuetamente le rivolgeva il suo vicino di casa (cfr. pag. 20 del verbale del 21.12.2009); la L. ha, inoltre, precisato che la cucina ove ella si trovava con la figlia e le due nipotine il giorno della vigilia di Natale, ha una porta a vetri che, quindi, le consentiva la visuale dell'esterno e dalla quale ha potuto vedere lo S. sollevare i vasi del giardino e scaraventarli contro la sua porta. Tale ricostruzione dei fatti è stata puntualmente

confermata dalla teste D. (cfr. pagg. 29 e 30 verb. citato), a riprova della credibilità complessiva delle accuse mosse all'imputato. Quanto all'imputazione di lesioni, osserva la Corte che, benché risulti dimostrato ex actis che tanto la L. quanto la nipotina S. O. hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso nella stessa mattinata del 24.12.2005 per il fortissimo spavento subito (la diagnosi è stata, infatti, per entrambe di "*eretismo psichico reattivo*"), non risulta ontologicamente configurabile alcuna effettiva lesione in loro danno. Il concetto clinico di malattia, sotteso alla nozione di "lesione", richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità alla quale può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento alle nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono 'malattia' e, quindi, non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche alle quali non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità. La malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l'articolo 590, non comprende, quindi, tutte le alterazioni di natura anatomica, ma solo quelle da cui vi sia una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compromissione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell'organismo. Nel caso di specie, appare evidente che la condotta dell'imputato non ha provocato nella L. e nella nipotina un vero e proprio stato di shock, ma solo un semplice spavento, inidoneo ad essere ricondotto al concetto di lesione. Dal reato di cui all'art. 590 c.p. l'imputato deve, pertanto, essere mandato assolto perché il fatto non sussiste, con conseguente eliminazione per la minore, S. O., delle statuizioni civili.

2. Quanto al motivo di gravame concernente la riduzione della pena, osserva la Corte che la difesa non ha addotto alcun elemento, di fatto o giuridico, a supporto della richiesta di ulteriore riduzione della pena e di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Non solo, infatti, lo S. si è reso responsabile di una serie di condotte illecite poste in essere per alcuni anni, vessando la persona offesa senza soluzione di continuità, ma non risulta neppure che abbia adottato, successivamente ai fatti per i quali è processo, comportamenti significativi di resipiscenza, sicché non appare formulabile, anche a giudizio di questa Corte, un giudizio prognostico favorevole circa la futura astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori condotte delittuose.

La determinazione della pena base in misura appena superiore al minimo edittale appare, pertanto, del tutto giustificata e proporzionata alla complessiva gravità dei fatti. A seguito della pronuncia di assoluzione per uno dei reati posti in continuazione, la pena deve pertanto essere rideterminata nei seguenti termini:

- pena base per il reato di cui all'articolo 635 c.p., : mesi uno di reclusione;
- riduzione di 1/3 per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche:
giorni 20 di reclusione;
- + aumento di giorni 10 di reclusione ai sensi dell'articolo 81 cpv. c.p. in relazione al reato di ingiuria: mesi 1 di reclusione.

Devono essere confermate le statuizioni civili in favore della parte civile M. A. L., in favore della quale devono altresì essere liquidate le spese relative al presente grado di giudizio, determinate in complessivi euro 1200 oltre accessori come per legge.

Tenuto conto del carico di lavoro complessivo di questo Ufficio e della necessità di dover definire altri processi a carico di imputati detenuti, non è possibile procedere alla motivazione contestuale della sentenza, che, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., verrà depositata nel termine di giorni 45.

Taranto, 6.3.2014